Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 21 aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 21 APRILE 1961:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso per esami a quarantaquattro posti di avvocato di 2ª classe e di procuratore di 2ª classe (ruolo legale - grado 6°).

Concorso per esami a dieci posti di attuario di 2ª classe (ruolo attuariale - grado 6°).

Concorso pubblico per esami a due posti di architetto di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°).

Concorso per esami a due posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°) per l'assolvimento di funzioni di ingegnere industriale.

Concorso per esami a due posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°) per l'assolvimento di funzioni di ingegnere edile.

Concorso per esami a un posto di disegnatore aggiunto (ruolo dei disegnatori - grado 7°).

(1311 a 1316)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1961, n. 254.

Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:

a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella *A*, titolo II, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di

collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.

Art. 2.

Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 aprile 1961, n. 255.
Provvidenze per la diffusione di sementi elette di cotone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sono estese, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, alle sementi selezionate di cotone.

Art. 2.

La semente di cotone distribuita gratuitamente con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, non può superare, per ciascuna annata e per ciascun interessato, il costo di lire 10.000.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 aprile 1961, n. 256.
Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Centro triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune aree intavolate al Demanio dello Stato, estese complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site in Trieste e destinate alla costruzione della sede di tale Centro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione a titolo gratuito in favore del Centro triestino per la diagnosi e la cura dei tumori, delle aree site in Trieste complessivamente estese circa metri quadrati 2.832 pervenute allo Stato con atti stipulati presso la Sovrintendenza di finanza di Trieste il 10 dicembre 1953, n. 1443 di repertorio, ed il 12 stesso mese, nn. 1445 e 1446 di repertorio, destinate alla costruzione della sede di tale Centro.

All'approvazione del relativo atto provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257.
Disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

CAPO I

Attribuzioni

Art. 1.

Il Consiglio superiore di sanità:

1) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica su richiesta del Ministro per la sanità;

2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanità;

3) propone indagini scientifiche, inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;

4) propone all'Amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della salute pubblica;

5) delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori nocivi;

6) delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza per disposizioni di legge.

Art. 2.

Il voto del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio:

1) sui regolamenti, predisposti da qualunque Amministrazione centrale che, comunque, interessino la salute pubblica;

2) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;

3) sui progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 595;

4) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi, rispettivamente, dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

5) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi e molesti per l'uomo e gli animali;

6) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo;

7) sui grandi lavori di utilità per ciò che riguarda l'igiene o sulle grandi opere di pubblica utilità che interessino comunque la salute pubblica;

8) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

9) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;

10) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;

11) sulla organizzazione e la disciplina dei servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere.

Dà parere, infine, in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamenti.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministro per la sanità di richiedere il parere del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

CAPO II

Composizione

Art. 4.

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

dai direttori generali del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

dal direttore generale dell'Amministrazione civile e dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

dal ragioniere generale dello Stato o da un funzionario da lui delegato;

dal direttore generale dell'istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione;

dal direttore generale dell'alimentazione, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

dal direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

dai presidenti delle federazioni nazionali delle professioni sanitarie;

dal presidente della Croce rossa italiana;

dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

Fanno, inoltre, parte del Consiglio superiore di sanità:

un giureconsulto;

un direttore generale della sanità militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa;

un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria e commercio, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica;

venti professori universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica;

tre professori universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica ed uno in farmacologia;

tre professori universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria e zooprofilassi;

due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

due presidenti di amministrazione ospedaliera;

un sovraintendente o un direttore sanitario ed un primario di ospedale di prima categoria;

un medico condotto;

un farmacista esercente;

un direttore di mattatoio comunale;

due professori universitari in ingegneria sanitaria;

due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, per un periodo di tre anni e riconfermabili.

I professori universitari sono scelti d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari o straordinari; nel caso in cui per le discipline indicate manchi il professore titolare, sarà prescelto un titolare di materia affine.

All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, cinque membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanità pubblica.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori della assemblea generale e delle sezioni, per l'esame di determinati affari, esperti in materie attinenti agli specifici problemi.

CAPO III

Ordinamento

Art. 5.

Il Consiglio superiore di sanità si divide in cinque sezioni, di cui una per i problemi ospedalieri.

Alla composizione del Consiglio superiore di sanità si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto è determinata la competenza per materia delle singole sezioni e l'assegnazione dei membri nelle medesime.

Il presidente del Consiglio superiore, oltre l'assemblea generale, può presiedere le sezioni nelle quali reputi intervenire.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente di sezione.

Art. 6.

Per ogni sezione è costituito, con decreto del Ministro per la sanità, un Comitato composto dal presidente della sezione e di sei componenti di essa.

Al Comitato sono affidati il disbrigo degli affari urgenti e la istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o dell'assemblea generale.

I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, al rispettivo Comitato altri componenti per lo esame di speciali affari.

Art. 7.

Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione e dei Comitati sono tenute almeno una volta al mese.

Il Ministro per la sanità ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze.

Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale, su richiesta del Ministro per la sanità o del presidente del Consiglio superiore.

Art. 8.

L'assemblea in adunanza generale elegge all'inizio di ciascun triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni.

Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.

Art. 9.

In seno al Consiglio superiore è istituita una segreteria diretta da un funzionario del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, e alla quale è addetto il personale necessario in relazione alle esigenze di servizio.

TITOLO II

CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA'

CAPO I

Attribuzioni

Art. 10.

Il Consiglio provinciale di sanità:

1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia;

2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;

3) designa il componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

4) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

5) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'assicurazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali;

6) propone il regolamento per la lotta insetticida;

7) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;

8) propone l'organizzazione e il regolamento dei servizi trasfusionali;

9) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua da affidare in progettazione, esecuzione e gestione agli enti regionali per gli acquedotti, ai consorzi ed ai Comuni;

10) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali.

Art. 11.

Il voto del Consiglio provinciale di sanità è obbligatorio:

1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitati, nonchè sui progetti relativi, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 595;

3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;

4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;

5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni;

6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;

9) sulle piante organiche delle farmacie;

10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;

12) sulla conferma e la dimissione del personale sanitario dei consorzi provinciali antitracomatosi e di altri enti a carattere provinciale e comunale e sui provvedimenti disciplinari relativi al personale stesso che eccedano la sospensione per il periodo di un mese;

13) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del prefetto, del medico provinciale e del veterinario provinciale di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanità in tutti i casi nei quali lo ritengano opportuno.

CAPO II

Composizione

Art. 12.

Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto:

dal medico provinciale;

dal veterinario provinciale;

dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune capoluogo di provincia;

dall'ingegnere capo del genio civile;

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

dal capo dell'Ispettorato del lavoro;

dall'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo di provincia;

dall'ufficiale sanitario del Comune capoluogo di provincia;

da un medico condotto;

dai direttori delle sezioni medico-micrografiche e chimiche del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

da un presidente di amministrazione ospedaliera;

da un sovraintendente e da un direttore sanitario di ospedale aventi sede nel capoluogo di provincia;

da un primario medico e un primario chirurgo ospedaliero;

da tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

da una persona esperta nelle materie amministrative;

da due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

da un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi sanitari;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

I componenti non di diritto sono nominati con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente, di propria iniziativa, o su proposta del medico o del veterinario provinciale, di far intervenire alle sedute del Consiglio provinciale di sanità, persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del Consiglio stesso, anche residenti fuori Provincia, senza diritto di voto.

CAPO III

Ordinamento

Art. 14.

Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.

Art. 15.

Il Consiglio provinciale di sanità si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, nei mesi di aprile e di ottobre.

Straordinariamente, il predetto consesso può essere riunito tutte le volte che sia ritenuto opportuno dalle autorità sanitarie provinciali.

Art. 16.

Nel caso di pareri o di deliberazioni, chiesti con urgenza, il Consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della Provincia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' E AI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITA'

Art. 17.

Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio provinciale di sanità è necessaria la presenza della metà almeno dei componenti, tranne il caso di cui all'art. 16.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I componenti non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Ministro per la sanità o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda se si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 18.

Ai componenti del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio provinciale di sanità spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

TITOLO IV

UFFICIO MEDICO LEGALE

Art. 19.

Il Ministero della sanità, per la formulazione dei pareri medico legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo nei casi in cui nella documentazione presentata non sia possibile reperire tutti gli elementi per un consapevole giudizio ed in particolare nei seguenti casi:

1) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra commissioni medico-ospedaliere o fra dette commissioni ed il medico provinciale;

2) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

3) quando tali visite siano richieste dalla procura generale della Corte dei conti, dalle pubbliche Amministrazioni interessate o dai loro dipendenti;

4) quando sia richiesto un parere medico legale dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti o dalle pubbliche Amministrazioni e sia necessario sottoporre lo interessato ad esame diretto;

5) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle *A* e *B* previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, anche in riferimento alla corresponsione dello equo indennizzo.

Le visite di controllo sono effettuate sia a mezzo dei funzionari medici del Ministero sia, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico così costituito:

il capo dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità, presidente;

un medico del predetto ufficio medico legale, relatore;

uno o più esperti delle branche medico chirurgiche che riguardano il caso specifico, scelti di volta in volta tra i componenti del Consiglio superiore di sanità o tra medici universitari ed ospedalieri.

Il collegio medico è nominato dal Ministro.

Gli accertamenti e le analisi eventualmente occorrenti sono effettuati presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, i consorzi provinciali antitubercolari e gli istituti pubblici di ricovero e cura.

Ai componenti il collegio medico è corrisposto un compenso di L. 4000 per ogni prestazione giornaliera effettuata in sede collegiale. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete invece il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Disposizione finale

Art. 20.

Alle maggiori spese per il funzionamento del Consiglio superiore di sanità, derivanti dall'applicazione del presente decreto e valutate in dieci milioni di lire, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61 ed a carico dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 19, valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 6 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorranti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 258.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Frattamaggiore.

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Frattamaggiore viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 259.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Caivano.

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media di Caivano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 260.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiari (Brescia).

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiari (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 261.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata autonoma di San Sebastiano M., in borgata della Rinascita del comune di Valmontone (Roma).

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Segni in data 19 maggio 1959, integrato con altro decreto del 12 febbraio 1960, e con dichiarazione dell'8 febbraio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Sebastiano M., in borgata della Rinascita del comune di Valmontone (Roma), e sono stati istituiti due Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa denominati l'uno « Colle San Giudico » e l'altro « Colle San Giovanni ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1961.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Puglie (Bari), incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico, stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 24752, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, nominandone presidente il dott. Carlo Grossetti, consigliere della Corte di appello della stessa città;

Vista la nota n. 1825g/12985 in data 23 dicembre 1960, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ha comunicato che il presidente della Corte di Appello di Bari ha designato, per la nomina a presidente della Commissione succitata, in sostituzione del dott. Grossetti, trasferito ad altra sede, il dott. Vanadia Bartolo Salvatore, consigliere presso quella Corte;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vanadia Bartolo Salvatore, consigliere della Corte di appello di Bari, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie, in sostituzione del dott. Carlo Grossetti, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dott. Vanadia Bartolo Salvatore, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1961
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 198. — IZZI

(2343)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli, costituita in data 4 giugno 1951, con atto a rogito notaio dott. Amedeo Sica, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

L'avv. Mauro di Pace è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2341)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1961.

Classificazione tra le provinciali delle strade Cremona-Cappella Cantone-Castelleone con la denominazione di « Strada provinciale Castelleonese », in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 23 maggio 1960, n. 7299/9, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 15 giugno 1960, con la quale l'Amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la formale classifica fra le strade provinciali del tronco stradale Cremona-Cappella Cantone-Castelleone, da denominarsi Strada provinciale « Castelleonese »;

Visto il voto 13 marzo 1961, n. 672, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge.

Ritenuto che la strada di cui trattasi può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della ripetuta legge 12 febbraio 1958 n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco stradale Cremona-Cappella Cantone-Castelleone, è classificata provinciale con la denominazione « Strada provinciale Castelleonese ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2342)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1961.

Modificazioni alla disciplina delle importazioni delle carni bovine e dei bovini vivi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio:

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 17 febbraio 1961;

Ritenuta l'opportunità di raccogliere in unico testo le norme contenute nei citati decreti ministeriali in ordine all'importazione di carni bovine macellate e di bovini vivi da macello;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme stesse in relazione alla particolare situazione del mercato zootecnico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, potrà essere sospesa da qualsiasi provenienza, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2, con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero qualora la media ponderata dei prezzi per quintale, peso vivo, dei vitelloni e dei buoi di prima qualità e delle vacche di seconda qualità, esclusa l'imposta di consumo e la imposta generale sull'entrata, franco mercato, calcolata in base alle quotazioni settimanali rilevate sui mercati di Padova, Firenze, Macerata e Modena per i vitelloni di prima qualità superiori all'anno, sui mercati di Chivasso e Modena per i buoi di prima qualità e sui mercati di Cremona, Modena e Chivasso per le vacche di seconda qualità, risulti inferiore a Lit. 30.500 il quintale.

Per la formazione della media ponderata di cui al precedente comma il prezzo dei vitelloni inciderà nella misura del 50 % e quello dei buoi e delle vacche inciderà nella misura del 25 % ciascuno.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano alla carne bovina congelata destinata alle Forze armate dello Stato ed agli stabilimenti industriali di trasformazione per la produzione di carne in scatola, di salumi e di conserve animali.

L'accertamento della destinazione delle suddette carni agli stabilimenti industriali di cui al precedente comma, ed il relativo controllo, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le modalità stabilite dallo stesso Ministero d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio e con il Ministero della sanità.

Art. 3.

L'importazione da qualsiasi provenienza del bestiame bovino vivo da macello, fatta eccezione di quello che conserva tutti i denti da latte, nonchè l'importazione dei quarti anteriori bovini congelati, fatta eccezione per quelli destinati alle Forze armate, potrà essere sospesa con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero qualora la media aritmetica del prezzo delle vacche di seconda qualità, calcolato in base alle quotazioni settimanali rilevate sui mercati di Cremona, Modena e Chivasso risulti inferiore a L. 18.500 al quintale.

Art. 4.

Il Ministro per il Commercio con l'estero potrà riammettere l'importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, quando la media ponderata dei prezzi del bestiame bovino da macello, calcolato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, risulti superiore a L. 30.500 al quintale, e potrà riammettere l'importazione del bestiame bovino vivo da macello e dei quarti anteriori bovini congelati, di cui al precedente art. 3, quando la media aritmetica dei prezzi delle vacche di seconda qualità, calcolata ai sensi dello stesso art. 3, risulti superiore a L. 18.500 al quintale.

Art. 5.

Ai fini della sospensione o della riapertura delle importazioni, di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4, potrà tenersi conto di uno scarto di mille lire al quintale rispetto ai prezzi ivi indicati.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di sospensione delle importazioni emesso dal Ministro per il commercio con l'estero ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire la importazione di carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, del bestiame bovino vivo da macello e dei quarti bovini anteriori congelati, che risultino viaggianti alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, semprechè spedite dall'origine con destinazione ultima Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana. Sarà consentita, altresì, l'importazione delle merci sopra indicate che alla data di entrata in vigore del decreto di sospensione trovinsi giacenti in dogana allo stato estero, da non oltre due giorni.

Non è ammessa nessun'altra deroga.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle dei decreti ministeriali 26 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959, e 16 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 17 febbraio 1961.

Restano fermi i decreti del Ministro per il commercio con l'estero 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 10 dicembre 1960, e 17 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961, con i quali sono state sospese rispettivamente le importazioni, da qualsiasi provenienza, delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, e del bestiame bovino adulto vivo da macello e dei quarti anteriori bovini congelati.

Art. 8.

La sospensione delle importazioni da qualsiasi provenienza del bestiame bovino adulto vivo da macello viene estesa, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a tutto il bestiame bovino vivo da macello — fatta eccezione per quello che conserva tutti i denti da latte — salvo quanto disposto dal precedente art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 aprile 1961

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
LONGONI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Mili (Messina).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 24 gennaio 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 4.427 sita sulla spiaggia di Mili (Messina) riportata nel catasto del comune di Messina al foglio n. 169, particelle numeri 367 e 699.

(2345)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Viticuso (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2358)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 242, l'Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2359)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di Mineo (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2360)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Camporeale (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2361)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 247, l'Amministrazione comunale di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2362)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 248, l'Amministrazione comunale di Calimera (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 246, l'Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 244, l'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2365)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 241, l'Amministrazione comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 243, l'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 253, l'Amministrazione comunale di Terrasini (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2369)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 252, l'Amministrazione comunale di Bompietro (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuate ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2370)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 251, l'Amministrazione comunale di Lipari (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2371)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 250, l'Amministrazione comunale di Graniti (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 259, l'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogontenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Omignano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2374)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2375)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Agliana (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2376)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Serramazzoni (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2377)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 254, l'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2378)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 249, l'Amministrazione comunale di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2379)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « S.C.A.L.P. » Appalti lavori pubblici, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 aprile 1961 il dott. Leonardo Navazio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « S.C.A.L.P. » Appalti lavori pubblici, con sede in Roma — già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 26 luglio 1956 — in sostituzione del dottor Aldo Annunziata, dimissionario.

(2286)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile sito in Castelli Calepio (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 300.8.61314, in data 11 aprile 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Castelli Calepio (Bergamo), di un terreno della superficie di mq. 224, sito in Castelli Calepio, indicato nel catasto comunale al mappale n. 167/*b*, confinante a nord-est con altra proprietà comunale ed a sud-ovest con proprietà Pio Ricovero Rizzi, del periziato valore di L. 145.600, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio ostetrico-pediatrico.

(2288)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un terreno adiacente la Casa della Madre e del Bambino di Modena.

Con decreto ministeriale n. 300.8.61315, in data 11 aprile 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Modena, di un'area adiacente alla Casa della Madre e del Bambino di Modena, della superficie di mq. 4523, sita in Modena indicata nel catasto comunale sezione foreste al foglio n. 97, mappali 6022/a m; 6022/a o; 6022/a r; 12977/a; 12977/b; 12977/c; 12977/f; 15166, confinante a nord-ovest con via Luosi e via Caula, a sud con l'O.N.M.I., e ad est con ragione Bidinelli, del periziato valore di lire 31.661.000.

(2289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendita

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 14.

Premesso che la rendita sotto indicata, per determinazione dell'autorità competente, è stata alienata a norma dell'art. 38 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e che non è stato possibile ritirare dalla circolazione il corrispondente certificato;

Si notifica ai termini dell'art. 101 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, che la iscrizione di rendita è stata annullata e che il relativo certificato è divenuto di nessun valore:

Categoria del debito e Serie e numero della iscrizione: Prestito della Ricostruzione redimibile 3,50 % - Serie 106 - n. 89 — Intestazione della iscrizione: Società Elettrica Bresciana - Società per azioni, con sede Milano, ipotecata a favore del Ministero dei lavori pubblici - Ufficio del Genio civile di Brescia — Ammontare del capitale nominale lire 21.000.

Il direttore generale: GRECO

(2351)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 20 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621 —	620,75	620,75	620,70	620,55	620,85	620,65	621 —	620,95	620,75
$ Can.	628,22	628 —	627,50	627,75	627,75	627,87	627,625	628,10	628 —	627,75
Fr. Sv.	143,49	143,50	143,51	143,49	143,40	143,50	143,46	143,50	143,53	143,50
Kr. D.	89,85	89,81	89,83	89,80	89,85	89,84	89,80	89,90	89,85	89,85
Kr. N.	86,86	86,84	86,85	86,87	86,85	86,86	86,84	86,90	86,87	86,85
Kr. Sv.	120,16	120,13	120,10	120,16	120,10	120,15	120,11	120,20	120,19	120,15
Fol.	172,72	172,74	172,75	172,70	172,80	172,73	172,70	172,70	172,76	172,75
Fr. B.	12,41	12,405	12,405	12,407	12,39	12,41	12,40625	12,42	12,41	12,405
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,67	126,66	126,67	126,60	126,70	126,67	126,75	126,71	126,65
Lst.	1737,97	1737 —	1737,10	1736,85	1736,85	1737,57	1736,75	1738 —	1737,85	1736,75
Dm. occ.	156,41	156,35	156,38	156,35	156,35	156,39	156,31	156,45	156,41	156,40
Scell. Austr.	23,82	23,815	23,82	23,81	23,80	23,82	23,815	23,82	23,81	23,82
Escudo Port.	21,69	21,685	21,70	21,685	21,75	21,69	21,70	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 20 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,35
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	108,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,60
Id. 5 % 1936	102,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1961

1 Dollaro USA	620,675
1 Dollaro canadese	627,687
1 Franco svizzero	143,475
1 Corona danese	89,80
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	172,70
1 Franco belga	12,407
1 Franco nuovo (N.F.)	126,67
1 Lira sterlina	1736,80
1 Marco germanico	156,33
1 Scellino austriaco	23,812
1 Escudo Port.	21,692

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto ministeriale 6 aprile 1961, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento viene prorogata fino al 30 aprile 1962 e l'avv. Ettore Perriello è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2305)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone

Con decreto ministeriale 6 aprile 1961, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone viene prorogata fino al 30 aprile 1962 ed il sig. gr. uff. Antonio Aghemo ed il sig. ing. Enrico Vranckx sono confermati, rispettivamente, nell'incarico di commissario e vice commissario del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2312)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino

Con decreto ministeriale 6 aprile 1961, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino viene prorogata fino al 30 aprile 1962 ed il gr. uff. Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2308)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige

Nel « Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale », pubblicato in « Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1959 »:

Alla pag. 76	punto III-4-*e*) terza riga	dell'art. 498	*in luogo di* ...lubrificanti Lubrificazione...	*leggasi*	...lubrificanti. Lubrificazione...
» » 76	punto III-4-*f*) terzultima riga	» 498	» » » ...termostatica Precauzioni...	»	...termostatica. Precauzioni...
» » 76	punto III-4-*f*) penultima riga	» 498	» » » ...anticongelanti Rifornimento...	»	...anticongelanti. Rifornimento...
» » 76	punto IV-4-*i*) penultima riga	» 498	» » » ...idraulico, con...	»	...idraulico con...

(2425)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 7 aprile 1961 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova in liquidazione coatta, il sig. rag. Giacomo Cacia è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2385)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 8 novembre 1960 nr. 10294/Gab. con cui venne accordata al sig. Goffredo Striccheri la restituzione del cognome nella forma originaria di Stricker e gli effetti del provvedimento furono estesi alla di lui moglie Leitner Paola nata a Luson il 21 settembre 1914 ed ai figli minorenni Goffredo nato a Mattinghofen il 27 dicembre 1940, Giovanni nato a Pfaffstett il 18 maggio 1945 ed Erwin nato a Mattinghofen il 15 agosto 1950, quali risultavano dallo stato di famiglia prodotto dall'interessato a corredo della sua domanda;

Vista la lettera del 14 marzo 1961 n. 380, del comune di Varna con cui si precisa che la famiglia dello Stricker è composta dal medesimo, dalla di lui moglie Leitner Paola e dei figli Goffredo ed Erwin, mentre il giovane Giovanni nato a Pfaffstett il 18 maggio 1945 da ulteriori accertamenti, è risultato portare il cognome materno di Leitner, essendo egli figlio naturale della stessa e non quello di Stricker, col quale era stato denunziato alla anagrafe di Varna, all'atto del rimpatrio della famiglia di appartenenza dall'Austria;

Visto l'estratto dell'atto di nascita del precitato Leitner Giovanni nato il 18 maggio 1945, che conferma quanto precede;

Ritenuto di dover far pertanto luogo alla rettifica del decreto di cui sopra;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Gli effetti del decreto n. 10294/Gab. dell'8 novembre 1960 con cui venne ripristinato il cognome di Stricker Goffredo nato a Tirolo il 27 luglio 1915 si estendono esclusivamente alla moglie dello Stricker medesimo Leitner Paola nata a Luson il 21 settembre 1914 ed ai suoi figli legittimi Goffredo nato a Mattinghofen il 27 dicembre 1940 ed Erwin nato a Mattinghofen il 15 agosto 1950.

Il sindaco del comune di Varna provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 marzo 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(2145)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 1714/R/Gab. con cui il sig. Moser Giuseppe, nato a San Leonardo in Passiria il 9 novembre 1884 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Moso;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 febbraio 1961 dal figlio maggiorenne del predetto Moso Giuseppe in atto residente a Scena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 1714/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Moso Giuseppe, nato a Merano il 24 dicembre 1936 e residente a Scena viene ripristinato nella forma tedesca di Moser.

Il sindaco del comune di Scena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 marzo 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(2102)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 43746/45565 in data 20 agosto 1957, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria;

Considerato che il presidente e il segretario della Commissione stessa, vice prefetto dott. Mario Pascucci e dott. Sebastiano Porracciolo, sono stati trasferiti in altra sede, per cui occorre procedere alla sostituzione di essi;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salsatore Li Gotti, vice prefetto, e il dott. Oreste Sciavicco, consigliere di prefettura, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione del concorso di cui in narrativa, in sostituzione del vice prefetto dott. Mario Pascucci e del consigliere di prefettura dott. Sebastiano Porracciolo, trasferiti in altra sede.

Reggio Calabria, addì 29 marzo 1961

Il medico provinciale: LANIA

(2293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sondrio ed uniti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2042, del 12 luglio 1960, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sondrio (capo consorzio), Albosaggia, Caiolo, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Lanzada e Torre Santa Maria;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo nominata con decreto n. 2887 del 18 novembre 1960;

Riconosciuta la regolarità dei lavori svolti dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa, così com'è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Giancola dott. Giovanni . . punti 134,295 su 200
2. Donati dott. Giorgio . 125,375 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed a quello dei comuni di Sondrio, Albosaggia, Caiolo, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Lanzada e Torre Santa Maria.

Sondrio, addì 26 marzo 1961

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sondrio (capo consorzio), Albosaggia, Caiolo, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Lanzada e Torre Santa Maria, bandito con decreto n. 2042, in data 12 luglio 1960;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Giancola è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato e nominato ufficiale sanitario in prova del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sondrio ed uniti, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Il dott. Giovanni Giancola dovrà assumere servizio presso il Consorzio medesimo, non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e di quello dei comuni di Sondrio, Albosaggia, Caiolo, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Lanzada e Torre Santa Maria.

Sondrio, addì 26 marzo 1961

(2174) *Il medico provinciale*: PANE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 805 del 15 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto bandito con decreto n. 805 del 15 febbraio 1961 è così costituita:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Gugliucci prof. Alberto, docente in patologia medica;
Annecchino prof. Achille, docente in patologia chirurgica;
Tedeschi dott. Gennaro, medico condotto.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e ai sensi di legge.

Benevento, addì 5 aprile 1961

Il medico provinciale capo: CHIGNOLI

(2302)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 15259 del 20 marzo 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per sedici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 2239 del 31 maggio 1960, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso ed il successivo decreto n. 5121 dell'11 novembre 1960, con il quale è stato sostituito un componente della Commissione di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 46 del 6 febbraio 1961, relativo alla ammissione dei concorrenti al concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per posti di medico condotto di cui in premessa:

1.	Raffa Francesco	punti 59,207
2.	Scalfari Lucio	» 56,278
3.	Panzitta Salvatore	» 55,372
4.	Gallo Francesco	» 55,341
5.	Pavone Francesco Paolo	» 54,390
6.	Mattace Raso Giuseppe	» 54,344
7.	Amodeo Vincenzo	» 53,628
8.	Spadaro Francesco	» 51,859
9.	Iannacchero Vincenzo	» 51,173
10.	Lenza Aristide	» 51,120
11.	Rubino Nicola	» 51,016
12.	Caroleo Saverio	» 50,615
13.	Squillacioti Antonio	» 50,575
14.	Leone Eugenio	» 50,511
15.	Notaro Pasqualino	» 50,505
16.	La Rocca Domenico	» 50,328
17.	De Luca Giulio	» 50,050
18.	Serrao Vincenzino	» 49,900
19.	Verzera Stellario	» 49,410
20.	Piga Onofrio	» 49,039
21.	Stramandinoli Pasquale	» 48,600
22.	Carnovale Nazzareno	» 48,435
23.	Mittica Domenico	» 47,555
24.	Broussard Francesco	» 47,283
25.	Barillaro Francesco	» 46,800
26.	Mammone Armando	» 46,732
27.	Scalise Francesco	» 46,458
28.	Ocello Michele	» 46,010
29.	Ianni Mercurio Alfredo	» 45,800
30.	Zappino Pasquale	» 45,716
31.	Bongarzone Giuseppe	» 45,531
32.	Mancuso Antonio	» 45,466
33.	Carchedi Amadeo	» 44,887
34.	Ferrari Rodolfo	» 44,750
35.	Vecchio Sisto	» 44,644
36.	Avventura Angelo	» 44,550
37.	Gironda Veraldi Domenico	punti 44,360
38.	Morgante Giuseppe	» 43,969
39.	Strangio Annunziato	» 43,760
40.	Bagetta Antonio	» 43,590
41.	Gangemi Giuseppe	» 43,300
42.	Primerano Martino	» 42,226
43.	Musuraca Giovanni	» 42,100
44.	Rodolico Antonio	» 42 —
45.	Donato Vincenzo	» 41,980
46.	Mauro Vittorio	» 41,725
47.	Grenci Giovanni	» 41,051
48.	Astorino Francesco	» 40,124
49.	Alagna Domenico	» 39,432
50.	Lanzetta Vincenzo	» 37,100
51.	Reitano Marco	» 36,795
52.	Molè Rocco	» 35,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, e quello della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 aprile 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02341 del 5 aprile 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958;

Viste le domande prodotte dai candidati con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Raffa Francesco: Squillace;
2) Scalfari Lucio: Stefanaconi;
3) Panzitta Salvatore: San Costantino Calabro;
4) Gallo Francesco: Pentone;
5) Pavone Francesco Paolo: Soverato;
6) Mattace Raso Giuseppe: Gagliato;
7) Amodeo Vincenzo: S. Andrea Apostolo dello Ionio;
8) Spadaro Francesco: Staletti;
9) Iannacchero Vincenzo: Gizzeria;
10) Lenza Aristide: Soriano Calabro;
11) Rubino Nicola: Zambrone;
12) Caroleo Saverio: Castelsilano;
13) Squillacioti Antonio: Cenadi;
14) Leone Eugenio: Feroleto;
15) Notaro Pasqualino: Martirano Lombardo;
16) La Rocca Domenico: Casabona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 aprile 1961

Il medico provinciale: TURSI

(2297)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.